



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

ORGANISMO MEDIAZIONE FORENSE GROSSETO

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO
CON DELIBERA N 14.1 DEL 28 GIUGNO 2023

Indice generale ipertestuale

Articolo 1 - Premessa.....	2
Articolo 2 - Dell'Organismo di Mediazione.....	2
Articolo 3 - Il Mediatore.....	4
Articolo 4 - Procedimento di Mediazione - Avvio.....	8
Articolo 5 - Designazione del Mediatore.....	11
Articolo 6 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo.....	12
Articolo 7 - Procedimento di Mediazione in PRESENZA (art 8 D.Lgs. 28/10).....	13
Articolo 8 - Procedimento di Mediazione in modalità TELEMATICA (art 8bis D.Lgs. 28/10).....	16
Articolo 9 - Conclusione procedimento Mediazione.....	18
Articolo 10 - Riservatezza - privacy - accesso agli atti - inutilizzabilità e segreto professionale.....	20
Articolo 11 - Indennità per il servizio di mediazione.....	20
Articolo 12 - Patrocinio a Spese dello Stato.....	21
Articolo 13 - Criteri di determinazione delle indennità per l'opera di mediazione.....	23
Articolo 14 - Regole finali e rinvio.....	24

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Articolo 1 - Premessa

1.1). Il presente regolamento ("Regolamento") è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto con delibera n 14.1 del 28 Giugno 2023 e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Mediazione Forense di Grosseto (già Camera di conciliazione iscritta al numero 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia) istituito da e presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto al fine di svolgere attività di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie in via esclusiva, con l'impegno a non prestare detti servizi in caso di interesse nella lite. Esso garantisce adeguatezza dell'organizzazione, qualità del servizio, trasparenza organizzativa/amministrativa/contabile nonché la professionalità del proprio Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei propri Mediatori.

1.2). In particolare l'OMF di Grosseto ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e, in generale, della risoluzione alternativa delle controversie e lo sviluppo delle procedure a ciò finalizzate in ogni ambito;
- promuovere la formazione alla mediazione, cooperando con il C.O.A. ed enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia;
- promuovere la mediazione e, in generale, la risoluzione alternativa delle controversie, cooperando con enti di formazione ordinistici territoriali e nazionali, loro fondazioni, e/o accreditati dal Ministero della Giustizia.
- Promuovere e procedere alla formazione dei mediatori, degli avvocati che assistono le parti e dei professionisti dediti alla risoluzione alternativa delle controversie, cooperando con enti di formazione ordinistici territoriali e nazionali, loro fondazioni, e/o accreditati dal Ministero della Giustizia.

Articolo 2 - Dell'Organismo di Mediazione

2.1) Sono Organi, senza diritto a compenso alcuno per la funzione, dell'O.M.F.:

- - Il Presidente
- - Il Consiglio Direttivo
- - Il Responsabile dell'O.M.F.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

2.2). Funzioni del Responsabile dell'O.M.F.

Il Responsabile dell'O.M.F., per l'espletamento delle funzioni a lui delegate, si avvale del personale della Segreteria del C.O.A., con facoltà, concorde il C.O.A., di nominare tra i dipendenti di essa un referente dedicato.-

E' compito del Responsabile dell'O.M.F.:

- a) tenere l'Elenco dei Mediatori e curarne la revisione e l'aggiornamento;
- b) tenere il Registro degli affari di mediazione;
- c) provvedere alla designazione dei Mediatori;
- d) autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 2 in caso di comprovata necessità;
- e) vigilare sul rispetto da parte dei Mediatori degli obblighi cui sono tenuti per legge o per Regolamento;
- f) coordinare l'attività dei Mediatori con facoltà, concorde il Consiglio Direttivo, di nominare uno di essi quale Referente operativo;
- g) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti del caso e informando il C.O.A. per eventuali profili di rilevanza disciplinare.

2.3). Ufficio di Segreteria

L'Ufficio di Segreteria del C.O.A. cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, forma e custodisce i relativi fascicoli. Quanto alle ulteriori attività previste dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod., fatte salve le funzioni sopra elencate riservate al Responsabile, è compito altresì dell'Ufficio di Segreteria, sotto il coordinamento del primo, provvedere a:

- raccogliere e gestire le domande di mediazione svolte in forma scritta tramite appositi moduli predisposti dall'O.M.F.;
- fissare il primo incontro;
- verificare la disponibilità delle altre parti a partecipare alla mediazione;
- in caso di mediazione in modalità telematica gestire i sistemi di collegamento audiovisivo disponibili presso l'O.M.F. in conformità al disposto di cui all'art 8 bis D.Lgs. 28/2010 e succ. mod.;
- curare l'esazione delle indennità e delle spese tutte a carico delle parti;
- curare la tenuta di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare, le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, al numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta il raggiungimento dell'accordo, tutti completi di data;

- rilasciare - su richiesta delle parti e con spese a loro a carico- copia: del documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni; copia dell'eventuale rifiuto a tale proposta; copia del verbale di conciliazione; copia del verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo.

L'organismo tramite la Segreteria conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Reg. Ue 679/2016 e del D.lg.vo 196/2003 come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Per le modalità di conservazione digitale si osservano le regole del manuale di conservazione dell'Ordine

Coloro che operano nell'Ufficio di Segreteria improntano il loro contegno alla massima imparzialità e sono tenuti all'obbligo di assoluta riservatezza in conformità alla legge al D.L. 28/2010 e succ. mod. e al presente Regolamento.

Articolo 3 - Il Mediatore

3.1). Elenco Mediatori

Presso l'OMF è istituito un Elenco di Mediatori, formato da un numero minimo di almeno 7 (sette) Mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Grosseto, e abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore essendo in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Il numero di Mediatori viene periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo in aumento e/o riduzione, tenuto conto dell'andamento delle Mediazioni ed anche in relazione al numero, al tipo ed alla materia trattata nelle mediazioni effettivamente svolte nel semestre precedente la revisione.

L'Elenco aggiornato è inviato al Ministero competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

3.2). Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo del Foro di Grosseto non sottoposto a sospensione dall'esercizio della professione.

Il Mediatore, fermo quanto previsto in argomento dal D.Lgs. 28/2010 e succ. mod., non deve in ogni caso:

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

L' eventuale pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del Mediatore, e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il Mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati ed aver assolto ed assolvere interamente gli obblighi formativi professionali e di aggiornamento.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deve documentare la specifica formazione iniziale prevista dal D.M 180/2010 e succ. modifiche e integrazioni, acquisita presso Enti di Formazione abilitati e accreditati ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente. A tal fine il Mediatore deve depositare un proprio *curriculum* contenente, oltre a quanto sopra, l'attestazione di eventuali titoli *post-lauream* conseguiti, dell'esperienza professionale maturata con indicazione dei campi di specializzazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo, anche al fine dell'inserimento nelle diverse sezioni dell'elenco che potranno essere composte, e per le quali il Mediatore potrà esprimere al momento della domanda la propria preferenza.

Quanto all'aggiornamento, anche per favorire la revisione periodica dell'Elenco Mediatori, il Mediatore deve garantire il mantenimento di adeguata preparazione specifica anche mediante percorsi di aggiornamento teorico/pratici a ciò finalizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art.62 Codice Deontologico Forense. Il Mediatore iscritto presso l'O.M.F. di Grosseto è tenuto in particolare a comunicare e documentare l'avvenuta frequenza di idoneo corso di aggiornamento avente le caratteristiche richiamate e prescritte dall'art 16 co4-bis D. Lgs 28/10 e successive modifiche e integrazioni, ovvero la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento per un totale di almeno 18 ore formative per biennio, da espletarsi presso Enti di Formazione abilitati e accreditati ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente.

Il Mediatore in ogni caso deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.M.F. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori ovvero certificati in occasione di ogni aggiornamento.

3.3). Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il Mediatore ha il dovere di:

- a) attenersi allo Statuto ed al presente Regolamento; eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- b) gestire/rispondere della procedura di mediazione dal momento della nomina a quello della sua conclusione, salvo casi di sopravvenuta impossibilità oggettiva e/o soggettiva;
- c) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera e/o a causa di essa, consapevole che gli atti ed i provvedimenti del procedimento di mediazione e del suo ufficio non sono accessibili a terzi e/o al pubblico salvo i casi indicati dalla legge;
- d) nel trattamento dei dati personali relativi alla posizione che gli sono proposte o affidate dovrà attenersi a quanto previsto dal reg. Ue 679/2016 e al Dlg.vo 196/2003 e s.m.i nonchè alle direttive e linee guida sulle modalità di trattamento e misure di sicurezza stabile dall'COA. Nella gestione delle pratiche affidategli assumerà la veste di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del reg. Ue 679/2016.
- e) rispettare il Codice Etico dell'O.M.F. di Grosseto.

Egli, altresì, si relazionerà, se del caso, con il Responsabile per favorire l'ordinato assetto del procedimento di mediazione assegnato.

3.4). Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore

Il Mediatore non può assumere la funzione di mediatore quando:

- a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) quando ricorra una delle ipotesi di riconsiliazione degli arbitri prevista dal codice di rito;
- d) qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, presente o futuro, in relazione all'esito della mediazione.

In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza e informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di ogni tipo.

Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

non può assumere successivamente, a nessun titolo, alcun incarico con riguardo allo stesso oggetto della controversia trattata nel procedimento di mediazione.

Al mediatore designato (ed o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero nelle ipotesi previste ai sensi della legge professionale n.274/2012 nonché dal Codice Deontologico Forense), è fatto divieto:

- a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione
- b) di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione ;
- c) di percepire compensi o regalie dalle parti ;
- d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti gli affari trattati nella procedura di mediazione.

3.5). Procedimenti conseguenti alle condotte dei Mediatori.

In caso di ingiustificata/mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto, ovvero il mancato rispetto degli obblighi tutti con esso assunti, ovvero più in generale in caso di violazione dello Statuto, del Codice Etico e/o condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, contesta per iscritto l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti entro un congruo termine, comunque non inferiore a sette giorni liberi. Sentito quindi il mediatore, qualora egli ne faccia richiesta, ove ne sussistano i presupposti, il Consiglio Direttivo assume ogni iniziativa utile per il buon fine della mediazione o degli incarichi assegnati al Mediatore, secondo quanto previsto dallo Statuto.

In ogni caso è immediatamente informato il C.O.A. di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di spettanza.

3.6). Compenso spettante ai Mediatori.

Per ogni singola procedura, di cui sia incaricato il Mediatore e che il medesimo abbia svolto con esito positivo, spetta al Mediatore un compenso pari, per l'imponibile, al 60% (sessanta%) dell'indennità di mediazione determinata ai sensi di cui al successivo art.13, giusta la TABELLA A allegata al presente *Regolamento*, ovvero dalla Tabella successivamente adottata/integrata dall'O.M.F. anche in ragione di successive modifiche normative.

In caso di esito negativo della mediazione (mancato accordo tra le parti), al Mediatore spetta viceversa un compenso pari, per l'imponibile, al 50% (cinquanta%) dell'indennità di mediazione determinata ai sensi di cui al successivo art.13, giusta la TABELLA A allegata al presente *Regolamento*, ovvero dalla Tabella successivamente adottata/integrata dall'O.M.F. anche in ragione di successive modifiche normative.

In ogni caso ai fini della determinazione del compenso spettante al Mediatore, non vanno compu-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

tate le spese vive e le spese di avvio (sub.art 13.2).

Qualora si sia proceduto alla nomina di un Mediatore ausiliario, il compenso spettante allo stesso per la formulazione della proposta di accordo verrà calcolato nella misura del 30% del compenso complessivo spettante al Mediatore incaricato della procedura, al quale spetterà all'effetto la residua quota del 70%.

Articolo 4 - Procedimento di Mediazione - Avvio

4.1).-Avvio della mediazione - Deposito della domanda

Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito della domanda di mediazione.

La domanda di mediazione è depositata anche in forma digitale, sempre utilizzando la modulistica predisposta dall' O.M.F., ed inviata tramite posta elettronica certificata dell'organismo all'indirizzo: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com

La domanda di mediazione può essere anche depositata in forma scritta presso la Segreteria dell'O.M.F. di Grosseto, nella sua sede posta in Grosseto 58100 (GR), Piazza Fabbrini n. 24, da una delle parti o congiuntamente dalle stesse, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'O.M.F., in unico originale e in tante copie per quante sono le parti invitate.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente Regolamento e delle indennità previste nella tabella A allegata.

La domanda di mediazione deve contenere :

- a) i dati identificativi completi della parte istante e della parte convocata in mediazione, con annotazione specifica dei rispettivi recapiti: telefono; indirizzo di posta elettronica certificata (se la parte ne sia dotata); indirizzo E-mail ordinaria;
- b) i dati identificativi del legale che assiste la parte, con annotazione dei rispettivi recapiti: sede studio; telefono; indirizzo di posta elettronica certificata; indirizzo E-mail ordinaria;
- c) i dati identificativi di colui che, in caso di necessità o giustificato motivo, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere di comparire la lite ed i rispettivi recapiti: telefono; indirizzo di posta elettronica certificata (se la parte ne sia dotata); indirizzo E-mail ordinaria;
- d) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda con espressa indicazione della materia trattata e della eventuale connotazione del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità del domanda giudiziale nei casi in cui la controversia abbia ad oggetto questioni incluse nell'elenco configurato all'articolo 5 del D.lgs 28/2010 e ss.mm.ii.; ovvero se trattasi di mediazione demandata dal Giudice e/o prevista in clausole statutarie/contrattuali;
- e) l'indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura ci-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- vile;
- f) nella stessa domanda di avvio del procedimento di mediazione la parte deve esprimersi in ordine alla modalità alternativa di svolgimento la mediazione: in presenza o in modalità telematica;
 - g) l'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'art. 13 del reg. UE 679/2016. L'informativa potrà essere costituita anche da separato documento da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegato :

- I. la ricevuta di pagamento delle spese di avvio della mediazione (per ciascuna parte) come indicate al successivo art.11. Il pagamento delle spese di avvio deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a O.M.F. Grosseto c/o Ordine Avvocati di Grosseto Iban: IT33P0306914399100000011631 indicando come causale il nome e cognome della parte istante;
- II. la copia di un valido documento identità di tutte le parti istanti e dei rispettivi legali;
- III. il mandato conferito al legale che assiste la parte nel procedimento di mediazione,
- IV. in caso di persona giudica: copia della visura camerale aggiornata attestante i poteri di firma della persona che partecipa al procedimento di mediazione in nome e per conto dell'ente/società nonché copia del documento di identità di tale incaricato,
- V. nel caso di rappresentanza sostanziale della parte: idonea procura speciale sostanziale conferita alla persona – che deve essere a conoscenza dei fatti - che parteciperà al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, con i necessari poteri dispositivi sostanziali per transigere e conciliare la lite. La procura speciale sostanziale dovrà essere conferita in forma idonea in relazione al tipo di controversia che dovrà essere affrontata nel procedimento di mediazione o all'accordo che verrà concluso;
- VI. copia della documentazione attestante la carica dell' Amministratore del Condominio nel caso di mediazione in materia condominiale;
- VII. nel caso di mediazione demandata dal Giudice: copia del provvedimento del Giudice di invio delle parti in mediazione;
- VIII. nel caso di mediazione prevista da clausola contrattuale o statutaria: la copia del contratto, dello statuto o atto costitutivo dell'ente pubblico o privato che contempla la clausola di mediazione.

In caso di domanda di mediazione compilata in modo errato o incompleto, l'O.M.F. potrà invitare, anche oralmente, la parte richiedente ad eseguire le necessarie integrazioni o modifiche, con avvertimento che il procedimento di mediazione rimarrà sospeso fino all'avvenuta completa integrazione della domanda con i dati mancanti.

4.2). Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti, anche riportato nel verbale di mediazione. È fatta salva la volontà delle parti di prorogare ulteriormente il procedimento.

Il termine di cui sopra decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1 del D.lgs 29/2010, non è soggetto a sospensione feriale.

4.3). Comunicazioni

La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, quanto segue:

- a) alla parte istante o alle parti istanti: il nominativo del Mediatore designato, la data del primo incontro (in ogni caso non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti) e il luogo dell'incontro di mediazione;
- b) all'altra o alle altre parti: copia della domanda di mediazione; il nominativo del Mediatore designato; la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione o non adesione a partecipare al procedimento nonché a indicare, in casi di adesione, la modalità di svolgimento del procedimento (in presenza, ovvero in modalità telematica).

Le comunicazioni tra l'O.M.F. e le parti avvengono con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, preferibilmente a mezzo posta elettronica. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

4.4). Spese.

Le indennità, di cui al successivo art.11, non comprendono le spese documentate, che saranno rimborsate dalle parti, all'esito del procedimento di mediazione. Tali spese sono da ritenersi aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 16 del D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni.

4.5). Informazioni aggiuntive

Con le predette comunicazioni, la Segreteria informa altresì le parti:

- dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs., n. 28/2010, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.,
- della possibilità delle parti, di chiedere concordemente al Responsabile dell'O.M.F., la nomina di un mediatore di cui all'elenco;
- della possibilità delle parti, di chiedere al responsabile dell'O.M.F. la sostituzione del media-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- tore per giustificati motivi;
- della possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di richiedere lo svolgimento di alcuni incontri da remoto, quando nello specifico si tratti di incontri intermedi/interlocutori, e ciò previa comunicazione alla Segreteria dell'O.M.F. di tale eventualità in tempo utile per consentire il coordinamento delle correlate attività operative;

4.6). Sede di svolgimento della Mediazione

L'O.M.F. svolge in via prevalente le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale e/o dal C.O.A. e presso le sedi secondarie, individuate mediante la stipula di apposite convenzioni con altri Organismi di Mediazione Forense istituiti presso gli Ordini circondariali.

Le convenzioni finalizzate all'individuazione delle sedi secondarie sono depositate presso i rispettivi Consigli dell'Ordine e relativi Organismi ed allegate in appendice allo Statuto.

Gli incontri di mediazione si svolgono di regola presso le sedi dell'O.M.F..

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso, ovvero individuare la sede secondaria più idonea allo svolgimento degli incontri in ragione di comprovata necessità o motivi di prevalente opportunità operativa/logistica.

Articolo 5 - Designazione del Mediatore

5.1). Designazione del Mediatore

L'Organismo nella persona del Responsabile (ovvero del Presidente in caso di incompatibilità/impossibilità di quest'ultimo) designa il Mediatore o un Collegio di mediatori (rimanendo fisse le indennità di mediazione), tra quelli inseriti nel proprio elenco, consultabile anche sul sito internet www.ordineavvocatigrosseto.it. E ciò, nel rispetto del criterio di turnazione, secondo la materia oggetto della mediazione salva la facoltà di derogare a tale criterio in caso di controversia di particolare complessità.

Ove non ostino situazioni di incompatibilità, le parti possono scegliere di comune accordo il Mediatore designando, dandone pronta comunicazione all'O.M.F..

Il Mediatore designato esegue personalmente la prestazione, senza possibilità di delega.

Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni lavorativi dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico, ovvero il proprio motivato diniego.

In questo ultimo caso ovvero in caso di mancata risposta nel termine il Responsabile provvede alla nomina di altro Mediatore. Viceversa, fermo quanto stabilito in Statuto, e per i casi di mancato rispetto degli obblighi di specifica competenza, violazione del Codice Etico e grave violazione del

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

presente Regolamento, procede alla sostituzione del Mediatore il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, salvo ogni altro provvedimento di cui allo Statuto e/o al presente Regolamento. Il Responsabile dell' O.M.F. provvede infine alla sostituzione del Mediatore qualora questi, nel corso del procedimento rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e specificamente motivata.

5.2). Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del mediatore

Il Mediatore accetta l'incarico per iscritto, sottoscrivendo apposita dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, assumendo l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico. Per dichiarazione di imparzialità si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara di non aver rapporti di alcun genere e tipo con alcuna delle parti e si impegna ad agire in modo imparziale nei confronti delle parti. Per dichiarazione di indipendenza si intende la dichiarazione con la quale il mediatore dichiara che non sussistono circostanze che possano intaccare e condizionare il suo operato o determinare un conflitto di interessi, anche potenziale e/o futuro con le parti aderenti alla mediazione. All'accettazione dell'incarico il mediatore dichiara inoltre di attenersi ai doveri di correttezza, lealtà e buona fede, nonché di attenersi al codice etico adottato dall'Organismo.

E' fatto divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

Articolo 6 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

6.1). Mediazione obbligatoria. Materie.

Ai sensi dell' articolo 5 del D.lgs 28/2010 il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando la controversia verte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Il presente regolamento si intende automaticamente modificato nell'ipotesi di modifica o integrazione delle materie in cui l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità.

La condizione di procedibilità non opera con riguardo ai procedimenti indicati all'articolo 5 comma 6 del D.lgs 28/2010.

Assume la funzione di condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche la mediazione

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

demandata dal giudice ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 28/2010. Si applica in tal caso l'articolo 5, commi 4, 5 e 6 del D.lgs 28/2010. In tal caso il mediatore tiene conto delle indicazioni date dal Giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione, ma non può - in ogni caso - operare in deroga al presente regolamento.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se le parti presenziano al primo incontro dinanzi al mediatore ed esso si conclude senza l'accordo di conciliazione.

6.2). Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio.

Nelle controversie in materia di condominio l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

6.3). Mediazione su clausola contrattuale o statutaria

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.lgs 28/2010.

La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 di cui al D.lgs 28/2010 e successive modifiche e integrazioni .

Articolo 7 - Procedimento di Mediazione in PRESENZA (art 8 D.Lgs. 28/10)

7.1). Modalità di trattazione del procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione, in base alla scelta espressa nella domanda di avvio della mediazione o nella comunicazione di adesione (rispettivamente per la parte istante e per la parte convocata in mediazione), potrà svolgersi in presenza delle parti o in modalità telematica. Nei procedimenti di mediazione che si svolgono in presenza delle parti, le parti potranno chiedere di partecipare da remoto a singoli incontri di carattere interlocutorio. Ciò non produce mutamenti nella qualificazione della mediazione né altera il procedimento di riferimento che continua ad essere regolato secondo le forme generali della mediazione in presenza previste e disciplinate dall'art 8 D.Lgs 28/10 e succ. - mod.. In tal caso le parti interessate dovranno far pervenire la propria richiesta al Mediatore e alla Segreteria con congruo anticipo per consentire il coordinamento del collegamento informatico.

**Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com**



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

7.2). Svolgimento dell'incontro.

Per lo svolgimento dell'incontro in presenza l'O.M.F. riserva una congrua disponibilità temporale che sia garanzia di effettività dello svolgimento della mediazione prevedendo altresì la possibilità della eventuale estensione, anche in più giornate e/o nell'ambito della medesima giornata, compatibilmente con la gestione dei locali a disposizione.

La procedura di mediazione è condotta dal Mediatore senza formalità e con le modalità che ritiene più opportune, anche tenuto conto delle richieste delle parti. Il Mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Egli può tenere incontri congiunti e/o separati nel numero che riterrà opportuno al fine del raggiungimento dell'accordo.

Il Mediatore, al primo incontro, verifica la presenza delle parti, procede alla loro identificazione e, in caso di delegati o procuratori, ne verifica i poteri di rappresentanza formale e sostanziale.

7.3. Partecipazione delle parti e rappresentanza

Le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.

Solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia trattata in mediazione. In tal caso il rappresentante della parte deve essere munito di apposita procura speciale conferita in forma idonea in relazione alla materia trattata nel procedimento di mediazione.

Le persone giuridiche e gli enti devono partecipare alla mediazione tramite il proprio legale rappresentante, ovvero un proprio delegato (a conoscenza dei fatti) munito dei necessari poteri per transigere, comporre e conciliare la controversia.

I poteri del delegato/rappresentante sostanziale della persona giuridica devono risultare da idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: visura camerale; atto costitutivo; statuto societario; delega CDA; ecc...).

In difetto di idonea documentazione o tutte le volte in cui lo ritiene opportuno o necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Le parti partecipano con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

Il Mediatore illustra preliminarmente alle parti ed ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione e, dunque, coordina le consultazioni orientate alla ricerca di un possibile accordo.

Se l'incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il Mediatore, ove non sia necessario programmare ulteriori incontri, redige il verbale di mancato accordo. Se, viceversa, vengono fissati incontri meramente interlocutori il Mediatore può redigere un verbale di semplice programmazione delle attività. In tal caso, sarà sufficiente la sottoscrizione del solo Mediatore.

7.4). Proposta del mediatore

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Il Mediatore:

- qualora le parti ne facciano concorde richiesta, formula la proposta di conciliazione;
- qualora disponga degli elementi necessari può, altresì, formulare una proposta di conciliazione.

Prima di formulare la proposta, il mediatore informa espressamente le parti in ordine alle possibili conseguenze disciplinate all'articolo 13 del D.Lgs 28/2010.

L'Organismo può nominare un Mediatore ausiliario, diverso da colui che ha condotto la mediazione, al fine di formulare la proposta conciliativa, anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire loro.

La proposta di conciliazione è comunicata per iscritto alle parti a cura della Segreteria dell'O.M.F. le quali possono aderirvi o meno contestualmente alla sua formulazione. In ogni caso le parti devono far pervenire all'O.M.F., per iscritto (preferibilmente a mezzo PEC o in mancanza di PEC, mediante comunicazione depositata in segreteria) ed entro il termine indicato, non inferiore a sette giorni lavorativi, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

7.5). Nomina di un esperto / consulente tecnico

In casi particolari ovvero ove la controversia lo renda opportuno o necessario, il Mediatore, con il consenso delle parti, ove queste non individuino d'intesa il nominativo dell'esperto / consulente tecnico, può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'Albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale. L'incarico è conferito dalle parti, almeno una delle quali deve, altresì, sottoscrivere espresso impegno a sostenerne i correlati oneri secondo i compensi previsti dal T.U. Spese Giustizia in relazione alle corrispondenti categorie professionali di cui ai rispettivi Albi CTU, salvo espresso preventivo.

Al momento della nomina dell'esperto le parti potranno convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del D.Lgs 28/2010 possa essere prodotta in eventuali procedimenti giudiziari od arbitrali.

All'esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e di imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza e quelle relative alla modalità di trattamento dei dati personali. Nello svolgimento dell'attività assegnatagli l'esperto assume la veste di sub responsabile del trattamento secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 4 del reg. Ue 679/2016.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Articolo 8 - Procedimento di Mediazione in modalità TELEMATICA (art 8bis D.Lgs. 28/10)

8.1). Mediazione in Modalità telematica

Ciascuna parte può avanzare istanza all'O.M.F. di mediazione telematica.

Ai sensi dell'art. 8 bis D.lgs 28/10 e succ. mod, quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

8.2). Svolgimento degli incontri di mediazione in modalità telematica.

Per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica l'adozione di idonea piattaforma integrata ad accesso riservato garantisce la gestione dei processi di comunicazione audio/video e lo scambio di informazioni in formato elettronico in conformità a quanto disposto di cui all'art 8bis D.Lgs 28/10 e succ mod.

L'accesso alla piattaforma è in particolare garantito da specifiche credenziali/link, concessi in uso esclusivo ai partecipanti compresa la Segreteria dell'O.M.F.-

L'incontro di mediazione avviene all'interno di una "riunione virtuale", creata e abilitata ad hoc dal Mediatore (o dalla Segreteria), che consente l'accesso in web conference esclusivamente alle parti, ai difensori, al consulente eventualmente nominato, al Mediatore ed eventualmente (per ragioni operative) al funzionario della Segreteria se necessario.

La "riunione virtuale" oltre a rendere disponibili i flussi comunicativi in modalità audio/video, è corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, attivazione di sessioni separate, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto di una partecipazione effettiva all'incontro.

Il software garantisce il completo isolamento dei flussi audio, video e documentali riguardanti la "riunione virtuale" stessa.

Lo svolgimento dell'incontro in modalità telematica può essere chiesta da ciascuna delle parti.

8.3). Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

La piattaforma telematica è strutturata al fine di assicurare la sicurezza e la tutela della riservatezza della procedura, e garantisce che i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite siano tutelati da accessi e attività di divulgazione non autorizzati.

L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali o i link di accesso forniti O.M.F. qualora soggetti terzi in-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

tercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private ovvero anche nell'ipotesi in cui altri utenti utilizzino o effettuino trattamenti in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

8.4). Svolgimento dell'incontro di mediazione

Raccolto il consenso espresso di tutte le parti aderenti alla mediazione, il Mediatore – per mezzo della piattaforma – provvede a fissare l'incontro virtuale.

Il link necessario alla connessione (nel giorno e nell'orario fissati dall'Organismo per la mediazione) viene trasmesso dalla piattaforma, a cura della Segreteria, agli indirizzi e-mail indicati dalle parti.

Le parti effettuano l'accesso alla "riunione virtuale" nel giorno e nell'ora comunicati.

Il Mediatore provvede all'identificazione di tutti i partecipanti, dando atto a verbale dell'accettazione dei presenti allo svolgimento dell'incontro in modalità telematica, dei poteri di rappresentanza e/o di firma attestati in caso di soggetti partecipanti dotati di idonea procura sostanziale e/o di firma.

I partecipanti alla videoconferenza sono tutti vincolati ai doveri di riservatezza di cui al D.Lgs. 28/2010 e succ. mod. ed è vietata ogni forma di registrazione dell'incontro o la sua riproduzione in qualsiasi forma anche fotografica o mediante la "cattura" di screenshot.

Alla riunione possono partecipare soltanto le persone identificate nel verbale di mediazione

Laddove le parti private partecipino all'incontro di Mediazione da una postazione separata dal proprio difensore, debbono comunque munirsi di idonei strumenti per l'accesso alla piattaforma e dotarsi in ogni caso di firma digitale qualificata in corso di validità ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Durante l'incontro tutti i partecipanti devono tenere attivata la funzione video; il Mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando sia in forma congiunta che in sezioni separate.

Durante l'incontro potranno prodursi ed esibirsi documenti mediante le funzionalità eventualmente garantite dalla piattaforma in uso.

8.5). Sottoscrizione dei verbali e degli accordi.

A conclusione della mediazione, il Mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, D.lgs 28/10 e succ mod. e quando la mediazione è demandata dal giudice, così come in ogni altro caso in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

L'ordine di apposizione consecutiva delle firme delle parti viene indicato dal mediatore che ne dà atto a verbale.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Il documento informatico, sottoscritto come sopra indicato, è re-inviato al mediatore che appone per ultimo la propria firma digitale e lo trasmette alle parti, agli avvocati ed alla segreteria dell'Organismo.

Le firme digitali apposte sull'unico documento digitale devono essere del medesimo formato (PA-dES).

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità Telematica avvengono a cura dell'O.M.F. in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005

8.6). Operatività in caso di forza maggiore.

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, in caso di malfunzionamenti o scollegamenti involontari e/o per dichiarata causa di forza maggiore, qualora il Mediatore lo ritenesse opportuno e vi sia l'accordo delle parti, e se possibile sentito il Responsabile dell'O.M.F, l'incontro può svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza atti a garantire pari tutele e garanzie di legge essendo in questo caso il mediatore responsabile della scelta del supporto o della piattaforma digitale o telematica effettuata.

Articolo 9 - Conclusione procedimento Mediazione

9.1). Il procedimento di mediazione si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di tutte le parti;
- b) quando la parte convocata in mediazione non aderisce all'invito o non partecipa, senza giustificato motivo;
- c) quando l'unica parte o tutte le parti convocata/e in mediazione non aderisce/ono all'invito o non vi partecipa/no, senza giustificato motivo;
- d) quando le parti, all'esito del procedimento, raggiungono o meno un accordo;
- e) quando le parti non accettano la proposta formulata dal mediatore;
- f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti che concordemente abbiano espresso la volontà di derogare al predetto termine, con proroga espressa di ulteriori 3 mesi, assumendosi al riguardo ogni responsabilità e con piena manleva a favore del Mediatore e dell' O.M.F.

9.2). Verbale di chiusura del procedimento

Al termine del procedimento in ogni caso il Mediatore redige apposito verbale.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente attestante l'eventuale separato accordo, (ferme le specifiche di cui ai precedenti paragrafi per il verbale nativo digitale in caso di mediazione telematica) è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo.

Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

Ai fini di quanto prevede l' articolo 12 bis e l' articolo 13 del D.lgs 28/2010, il Mediatore indica nel verbale se il procedimento si è concluso con esito negativo per rinuncia ovvero per la mancata partecipazione di una o più parti ovvero per la mancata accettazione alla proposta formulata dal Mediatore.

Se è raggiunto un accordo il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'Accordo, sottoscritto in tanti originali quante sono le parti (intese come distinti centri di interessi) più un altro originale che rimane depositato e conservato per i termini di Legge e almeno un triennio presso la Segreteria dell' O.M.F.

La sottoscrizione del verbale e dell'accordo di mediazione in ogni caso deve essere effettuata dalla parte, ovvero da un suo procuratore speciale munito di potere sostanziale a transigere e conciliare la specifica questione trattata nel procedimento di mediazione in forza di procura conferita nella forma idonea in relazione alla materia trattata (in caso di mediazione telematica si fa richiamo a quanto già indicato al precedente articolo di Regolamento).

Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 12 ex D.Lgs 28/2010.

La registrazione dell'accordo di mediazione e i relativi oneri fiscali sono assolti dalle parti.

9.3). Rilascio Verbale e l'allegato Accordo.

Un originale del Verbale (ed, in caso di esito positivo, dell'allegato Accordo) potrà essere rilasciato, a richiesta di parte.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 n. 6 D.Lgs 28/2010 l'O.M.F. può rilasciare copia del Verbale conservato in originale presso di sé, alla parte che ne faccia motivata richiesta, per il periodo di conservazione.

9.4). Scheda di valutazione

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere, al Responsabile del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Articolo 10 - Riservatezza - privacy - accesso agli atti - inutilizzabilità e segreto professionale.

10.1). Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo, con divieto assoluto di divulgazione all'esterno e a terzi.

10.2). Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso delle mediazioni sono trattati nel rispetto delle disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 e dal dlgs.vo 196/2003 come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

10.3).- Fermo restando quanto indicato, è garantito alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti vincolati alla visione riservata al mediatore. I suddetti atti sono custoditi, per almeno tre anni, in apposito fascicolo tenuto a cura dell'Organismo.

10.4). Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Per tale ragione non sarà rilasciata copia dei verbali intermedi redatti nel corso della mediazione, ma sarà rilasciata copia del verbale del primo incontro e del verbale finale, sia esso con esito positivo o con esito negativo. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 11 - Indennità per il servizio di mediazione

11.1). L'indennità di mediazione complessivamente intesa comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione come determinate in forza del successivo articolo 13). Gli importi indicati sono al netto dell'IVA. Le parti in mediazione sono obbligate in solido al pagamento degli importi dovuti all'O.M.F..

11.2). Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. In particolare la domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

11.3). Nel caso in cui l'atto di adesione introduca un'ulteriore domanda e/o estenda l'oggetto della domanda anche a centri di interesse ulteriori, in adesione va indicato il valore ulteriore per la cui determinazione si fa richiamo al precedente capoverso.

11.4). Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di cui sopra, ovvero le parti non concordino sul suo valore, ovvero siano stati applicati in modo errato i criteri di cui sopra, il valore della lite è determinato dall'O.M.F. con atto comunicato tempestivamente alle parti.

11.5). Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'O.M.F. su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

11.6). Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi precedenti, l'O.M.F. ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

11.7). Le spese e le indennità di mediazione indicate sono dovute da ciascuna parte (intesa come centro di interesse) che ha aderito al procedimento, ivi compresi eventuali terzi chiamati o intervenienti volontari.

11.8). Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte, risultando solidalmente obbligati tra i medesimi.

Articolo 12 - Patrocinio a Spese dello Stato

12.1). Ammissibilità

Ai sensi dell'art 15 bis D.Lgs 28/10 è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1 D.Lgs 28/10, laddove sia raggiunto l'accordo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 15 bis, l'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

12.2). Circostanze e condizioni reddituali

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Ai sensi dell'art. 15-ter può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

12.3). Istanza per ammissione anticipata

Ai sensi dell'Art. 15-quater D.Lgs 28/10 l'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter D.Lgs 28/10 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs 28/10.

L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2 (ossia dall'interessato a pena di inammissibilità). La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

L'istanza contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correde l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 15 quinquies D.Lgs 28/10 l'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1 D.Lgs 28/10.

Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

12.4). Validità ammissione anticipata

Ai sensi dell'Art. 15-septies D.Lgs 28/10 l'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 D.Lgs 28/10 (ossia quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 D.Lgs 28/10, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2 D.Lgs 28/10) all' O.M.F. non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi dell'art. 17 quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il Consiglio dell'Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'O.M.F.

L'Avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

12.5). Revoca provvedimento ammissione

Ai sensi dell'Art. 15-novies D.Lgs 28/10 l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter D.Lgs 28/10, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, è comunicata anche dalla parte interessata al C.O.A. che ha deliberato l'ammissione e all'Organismo di Mediazione.

Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata e all'Organismo di Mediazione. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

Articolo 13 - Criteri di determinazione delle indennità per l'opera di mediazione

13.1). Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'O.M.F. un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

L'importo comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale; nonché per il rilascio delle copie dei documenti detenuti dalla Segreteria in relazione ai procedimenti trattati, e conservati in conformi-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

tà all'articolo 2961, primo comma, del codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni e nel rispetto delle disposizioni di legge.

13.2.) Sono dovuti, da ciascuna parte, entrambi i seguenti importi:

13.2.a) A TITOLO DI SPESE DI AVVIO:

- -€ 40,00 oltre IVA per le liti di valore sino ad € 1.000,00;
- -€ 75,00 oltre IVA per le liti di valore €1.000,01 sino a € 50.000,00;
- -€ 110,00 oltre IVA per le liti di valore superiore ad € 50.000,00 ed indeterminato.

13.2.b) A TITOLO DI SPESE DI MEDIAZIONE:

- -€ 60,00 oltre IVA per le liti di valore non superiore a €1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
- -€ 120,00 oltre IVA per le liti di valore da €1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
- - € 170,00 oltre IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.

13.3.) Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono in ogni caso dovuti, da ciascuna parte, esclusivamente gli importi di avvio e di mediazione di cui ai capoversi sopra indicati (sub. 13.2).

Quando viceversa la procedura di mediazione si conclude con la conciliazione sono dovute (oltre alle spese e le indennità di cui sopra, punto 13.2) le ulteriori indennità di mediazione calcolate in conformità alla TABELLA A riportata in calce al presente Regolamento.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 e succ mod. o quando è demandata dal Giudice, la spesa di mediazione, determinata ai sensi dei commi precedenti, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto anche e ulteriori spese di mediazione, determinate in forza della TABELLA A per le mediazioni concluse con verbale di conciliazione positivo.

Articolo 14 - Regole finali e rinvio

Il mediatore è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento e del Codice Etico per la parte relativa a propri doveri e responsabilità. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole contenute nel Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n. 28 e del Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e nel D.M. n. 145/2011.

Le norme contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate e caducate ove in contra-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

sto e non compatibili con quelle previste nello Statuto dell'Organismo.

La modifica del presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e comunicata al Ministero di Giustizia ai sensi del D.lgs 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. Ogni modifica diviene efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al comma che precede senza che il Ministero di Giustizia abbia comunicato rilievi. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di mediazione introdotti dalla data di entrata in vigore

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

TABELLA A
(articolo 31, comma 1)
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE - SPESA (per ciascun centro di interesse)

Fino a Euro 1.000,00	Euro	96,00
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00	Euro	192,00
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00	Euro	348,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	Euro	528,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00	Euro	864,00
da Euro 50.001,00 a Euro 150.000,00	Euro	1.440,00
da Euro 150.001,00 a Euro 250.000,00	Euro	1.800,00
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00	Euro	3.000,00
da Euro 500.001,00 a Euro 1.500.000,00	Euro	4.680,00
da Euro 1.500.001,00 a Euro 2.500.000,00	Euro	5.520,00
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00	Euro	7.800,00

Per le mediazioni di valore superiore ad Euro 5.000.000,00, si applica per ciascuna parte lo 0,3% sul valore della lite indicato in accordo.

Qualora il valore della controversia risulti indeterminato e/o indeterminabile il valore di riferimento è quello compreso nello scaglione che va da Euro 50.000,00 ad Euro 150.000,00.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com